Tavola delle Leggi contenute in questo volume

Provisione sopra l'erezione in Firenze del nuovo Monte Camerale Leg. 1

Notizie pubblicate dagli Ufiziali di Sanità sopra i preservativi, e rimedj delle pestifere infezioni 2

Bando sopra la generale revocazione, e abolizione di tutte le Licenze dell'armi da fuoco di qualunque sorte, e state in qualunque modo concesse, e dichiarate quali fre di comparire alli Signori privilegiati 3

Riforma di alcuni Statuti, ed Ordini della Mercanzia 4

Altra riforma simile 5

Provisione sopra l'erezione in Firenze del Monte

Redimibile 6

Bando sopra i
contrabbandieri 7

Bando e Ordine
da osservarsi per l'appalto
del Tabacco 8

Motuproprio di S. A.
R. che prescrive ciò che deve
osservarsi dai Vetturini dei
suoi Stati quando manderanno
i loro cavalli a vettura per
le strade di Pisa e Livorno 9

Bando concernente
le cambj, e mercanzie 10

Provvisione sopra
la condizione di Luoghi
quadrondia 10

Bando, ed Ordine
da osservarsi da quegli che
volessero tenere Vetturini a
Dozzina ed altre provvisioni
in aumento della Legge
in materia di vino dell'anno
1764 12

Tariffa di ciò che pagano i Bastimenti che approdano nel Porto di Livorno tanto con pratica che in contumacia 13

Bando della remissione in dì a chi non ha declinato li beni posti nel Distretto colla condonazione delle pene, e decime decorse 14

Bando dell'Appalto generale della carta, cori, e carrucci per quello riguarda l'interesse con gli Ufiziali padroni di essi, e marcatori 15

Bandi Rinnovazione de' Bandi

Bando, e Provisione rinnovata sopra il modo di tenere Castroni, et altre bestie lacorine da Macello nei piani sotto a Firenze

Proibizione ai Proprietari dei Beni il tenere Greggi Castroni

Digitized by Google

ne Gesse minute pizzolite di
sorte alcuna 17

Bando dell'Ill.mo
generale della carta Cera, e
Carnica 18

Bando, e Ordinazio
ne che le Strade pubbliche
si mantenghino sempre in buon
stato 19

Provisione, e Editti
concernenti la giurisdizio-
ne, ed obbligo degli Ufiziali
dei fiumi, e loro ministri,
stati in diversi tempi, e con
alcune addizioni rinovati,
e ristampati 20

Editto generale 21

Provisione sopra le
Gravezze dei Sudditi, ed effetti
di detto Stato di N.S. dal
pagamento della Festa della
Collecta Annuale 22

Editto dei Sig.ri Protettori
del monte Pietà non vocati-
vo 23

Provvisione sopra l'
erezione in Firenze di un
Monte redimibile a quattro
per cento l'anno di fondo
di cinq milioni e duecento-
mila Ducati
Leg. 24

Bando sopra la
erezione e estinzione dei
Monti redimibili fatti negli
anni 1711. 1715. e 1718. 25

Altro Bando simile 26

Provvisione sopra l'
erezione in Firenze di un
Monte redimibile (come sopra) 27

Rinnovazione di Leggi
e Bandi della Magona del
ferro

Scritta degli ordinari
di, e mercedi dovute al can.e
del Tribb. di Livorno, ministri,
ed esecutori, nelle cause
civili, e miste quale si dovrà

Osservanze ... di Volterra 29
Editto del Sig.r Provveditore del Monte non vacabile 30
Nuova Legge generale per la proibizione degli Appennini del Compartimento Capitanato della Montagna Pistoja ed altro 31
Bando dell'Estrazione da farsi nel monte del Sale, e dell'annuo frutto di Scudi otto e mezzo de' Luoghi non estratti 32
Bando sopra la Liberazione totale di tutti i Sudditi degli Stati di S.A.R. del pagamento delle tasse delle collette annuali, e sopra l'estrazione del Monte redimibile primo 33
Bando sopra la Liberazione dei Sudditi

di S. A. R. dal pagamento delle gabelle per la contribuzione delle Bestie del Piemonte, e Provvisione sopra le Taffe annue da pagarsi per dette bestie Lev: 34

Editto del Prefetto di Mondovì 35

Bando, e Ordine da osservarsi per l'appalto del Tabacco 36

Bando sopra alcuni provvedimenti della Dogana di Livorno 37

Squittinio dei Procuratori, e Notari 38

Editto, e Provvisione sopra la taffa delle bestie del piè fondo da pagarsi dai Lavoratori, e Mezzajoli 39

Digitized by Google

Legge in argumento
della Giurisdizione de
Sopraintendenti nel rivedere i
conti a chi maneggia denari
di S. A. R. e del Pubblico 40

Rinnovazione di
Bandi sopra le tasse del
vino, e Macelli 41

Legge sopra Luminarie per diletti de Capitani
di Parte, e degli Ufiziali di Torre 42

Rinnovazione di
Bandi sopra l'approvazione
de' Procuratori, e Cauzioni
per la città di Firenze 43

Digitized by Google

1712.

Digitized by Google

11 1.

PROVVISIONE

SOPRA L'EREZIONE IN FIRENZE DEL NUOVO MONTE REDIMIBILE,

A sei per cento dentro all' Anno, e cinque per cento per gl' Anni susseguenti, di Fondo di ducati cinquecentomila.

Ottenuta nell'amplissimo Senato de' 48. il dì 15. Febbrajo 1711. ab Inc.

BIBLIOTH. FLOR. FAB.

IN FIRENZE, MDCCXII.

Nella Stamperia di S.A.R. Per Jacopo Guiducci, e Santi Franchi
Con Licenza de' Superiori.

Adì 15. Febbrajo 1711. ab Inc.

IL Sereniſſimo Granduca di Toſcana, e per S. A. R. gli Illuſtriſſimi Signori Luogotenente, e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina, fanno pubblicamente notificare, e bandire, come d' ordine e preſſo di S. A. R. per provviſione, e decreto di Lor SS. Illuſtriſs. inſieme coll' ampliſſimo Senato de' 48. ſi è eretto, e creato un nuovo Monte Redimibile nel modo, e forma, che appariſce per la medeſima Provviſione, e Decreto dell' infraſcritto giorno, il tenor del quale per la piena notizia di ciaſcheduno ſi fa di preſente bandire, e pubblicare, ed è il ſeguente, cioè.

Segue la Provviſione, e Decreto, di che ſopra ſi fa menzione.

Gl' Illuſtriſſimi SS. L. T. e Conſiglieri, inſieme coll' ampliſſimo Senato de' 48. Viſto ſeriamente, e con maturità eſaminato il Motuproprio del Sereniſſimo Granduca noſtro Signore del dì 12. Febbrajo 1711. ab Inc. ſtante, ſopra l' Erezione, colla pienezza della ſua poteſtà, d' un nuovo Monte Redimibile, affine di ſupplire al pronto ſovvenimento, che è neceſſario nelle nuove contingenze di ſpeſe, che portano gli alloggi delle Milizie Alemanne, e per il rimborſo di groſſe ſomme impiegate negl' Anni addietro in diverſe urgenze per le faſtidioſe congiunture d' Europa, e particolarmente d' Italia, delle quali ſomme non è ſtato interamente aggravato il pubblico nelle ſtraordinarie Impoſizioni emanate, per non render quelle maggiormente ſenſibili. In eſecuzione, e conformità della volontà, ed ordine eſpreſſo di S. A. R. per il preſente loro Decreto, e Provviſione ereggano, creano, e fondano, e reſpettivamente dichiarano eſſerſi colla pienezza della detta poteſtà dell' A. S. R. fondato, e fondarſi un Monte Redimibile colle ſeguenti condizioni, modi, forme, e prerogative, di che negl' appreſſo Capitoli da oſſervarſi perpetuamente, ed inviolabilmente, non ſolo in forma di Ordinazione, e Legge, ma ancora di Contratto irrevocabile, del quale in nome pubblico, ed in fede, e parola di Principe, ſi promette a chiunque ci abbia, e ci averà intereſſe, ſicura, e pieniſſima oſſervanza in ogni più ampio, e miglior modo.

E prima. Il Fondo, ed importanza di detto Monte Redimibile, ſarà in tutto, e per tutto di ducati cinquecentomila di lire ſette per ducato, e di Luoghi cinquemila, e non più, di valore di ducati cento per ciaſcun luogo.

2 Dovrà il Monte aver principio, e ſi potrà in eſſo fare acquiſto ſubito dopo la pubblicazione della preſente Provviſione.

3 A chi impiegherà danaro nel medeſimo dentro al tempo, e termine del primo anno dal dì della pubblicazione ſuddetta, dal Camarlingo di eſſo ne ſarà pagato il frutto a' Montiſti alla ragione di Ducati ſei per ogni luogo da calcularſi a detta ragione dal dì del fatto impiego per quanto dura il reſtante di detta prima annata, che s' intenderà cominciata dal dì della detta pubblicazione.

4 E terminato il detto anno, tanto a quelli, che come ſopra averanno fatto acquiſto di Monti nel ſuddetto primo anno, quanto a quelli, che acquiſteranno poſte-

posteriormente ne sarà pagato il frutto alla ragione di Ducati 5. l' anno per ogni luogo, sempre però repartitamente in quattro paghe l'anno, di tre mesi per ciascheduna.

5 Per Dote, ed assegnamento da pagare il frutto a' Montisti, e per supplire all' altre occorrenze di detto Monte, resti constituita un' annua entrata di Ducati cinquantamila almeno, da ricavarsi come appresso, tanto dallo Stato Vecchio, che Nuovo del Dominio di S. A. R. ogn' anno, parte dall' Ufizio del Sale, e parte dal Sigillo della Carne, quali assegnamenti si cominceranno a pagare per tutto il Dominio, subito dopo la pubblicazione della presente Provvisione.

6 E non ostante i suddetti assegnamenti per la detta annua somma di Ducati cinquantamila, in ogni modo per constituire a favore del Monte un entrata più esuberante, si obbliga S. A. R. di somministrare ogn' anno al medesimo, e di far venire nella Cassa di esso la somma di scudi tremila dell' Entrate delle sue private Possessioni, da pagarsi dal Camarlingo pro tempore delle medesime, quali Entrate per la detta somma di detti annui ducati tremila, vuole che restino fino a che dura il Monte, irrevocabilmente affette, ed obbligate per cautela, e sicurezza de' Compratori, ed Acquirenti di esso, ordinando a tal' effetto, ora per allora, la Reale Altezza Sua al suo pro tempore Soprintendente Generale delle medesime Possessioni, che faccia esequire e adempire inviolabilmente la presente sua volontà.

7 Ed oltre a ciò si obbligano a loro favore, e cautela tutte l' altre pubbliche Entrate, e Proventi di qualsivoglia sorte, Beni, Ragioni, Azioni presenti, e da venire da qualsivoglia modo, regali, e non regali, nessuna eccettuando, così del Comune di Firenze, come di Siena, e loro Stati, e Dominii; con dichiarazione espressa, che per la particolare sottoposizione degli Assegnamenti, come sopra stabiliti, ed obbligati specialmente per Dote di detto Monte, non s' intenda dalla specialità derogato alla generalità, nè all' incontro della detta generalità alla specialità, ma tutte le suddette Entrate siano pari, egualmente, e principalmente obbligate, e nel modo, e forma, che sia di maggior cautela, e sicurezza de' Montisti, non tanto per il pagamento de' frutti de' loro Luoghi, ma anco per la restituzione del Capitale a quelli che fussero estratti per redimere i loro Crediti, secondo la natura del Monte.

8 All' osservanza degli ordini, che saranno dati per il conseguimento degli assegnamenti, che come sopra sono stati constituiti, stabiliti, ed obbligati per Entrata, e Dote di questo Monte, vuole, e ordina la R. A. S. che siano sottoposti, tenuti, ed obbligati indistintamente tutti i Sudditi, ed Abitanti del suo Dominio, tanto dello Stato Vecchio, che Nuovo, compresi espressamente anco quelli della Città, e Stato di Siena, Città, Contado, e Montagna di Pistoja, Città, e Porto di Livorno, Isola dell' Elba, Portoferrajo, Castiglione della Pescaja, Sorano, e Scansano, Montesansovino, Pontremoli, e Lunigiana, ed in qualsivoglia delle loro Comunità, e Giurisdizioni Abitanti, o che siano di qualsivoglia altra Città, Terre, e Luoghi, benchè pari, o maggiormente privilegiati, Infendati, o sian per capitolazione, e patto, etiam oneroso, e correspettivo all' esenzione, o che in qualsivoglia modo, ancorchè più favorevole, siano, tanto personalmente, che localmente e enti, liberi, ed immuni da qualsivoglia carico, peso, ed aggravio, niuno affatto eccettuato,

ed

ed eſcluſo, ancorchè ſe ne doveſſe fare, e non ſe ne faceſſe quivi ſpeciale, ed individua menzione, derogando S. A. R. per queſta volta di ſua certa ſcienza, e con l' ampia ſua, ed aſſoluta poteſtà a qualunque coſa in contrario all' effetto ſuddetto.

9 Dichiarandoſi, che ſopra i detti frutti, attenenti a i Montiſti, e ſopra la Dote aſſegnata a detto Monte, non ſarà mai impoſta, nè s' imporrà gravezza, o ritenzione di ſorte alcuna, ordinaria nè ſtraordinaria, reale, perſonale, o miſta per qualſivoglia cauſa, quantunque privilegiata, urgente, ed incogitata, e ſpecialmente, non derogando, per quella della Colletta annuale, togliendo al detto effetto, a tutti i Giudici, e Magiſtrati, la facoltà di giudicare, e ordinare in contrario. E ſono aſſicurati i Compratori, e Padroni di detti Luoghi, che non ſaranno mai i frutti ad eſſi ſpettanti per qualunque cauſa di pubblica, ed urgente neceſſità, tenuti ſoſpeſi, nè meſſi a capitale, nè in tutto, nè in parte, nè per qualunque, benchè breviſſimo tempo, e che non ſaranno eziandio mai ridotti, nè diminuiti per qualunque urgentiſſimo caſo, ed accidente, ancorchè per cauſa di grave neceſſità, e privilegiata.

10 E ad effetto, che termini più preſto, che ſia poſſibile il detto Monte, ſarà il medeſimo di ſua natura Redimibile, e però i Compratori, e Poſſeſſori de' Luoghi di eſſo ſempre ſottopoſti alla reſoluzione della compra, ed acquiſto de' medeſimi luoghi in tutto, o in parte, ogni qual volta da' Protettori pro tempore di eſſo Monte, ne ſia loro reſtituito il valore alla ragione di ſcudi 100. per luogo.

11 E perchè più facilmente ne ſegua l' effetto, gli avanzi, che ogn' anno anderà facendo il detto Ufizio, pagati i frutti a' Montiſti, s' impiegheranno nell' effetto infraſcritto.

12 Poichè il Magiſtrato de' Protettori, anderà facendo anno per anno, o come meglio a loro parrà, in giorni determinati alla pubblica viſta, nel luogo della loro Reſidenza, un eſtrazione di luoghi, per renderne col ſopraddetto avanzo il loro valore a' Montiſti, che ſaranno eſtratti; quale eſtrazione ſi doverà fare per tutta quella ſomma, che porterà il debito reſſeſſo al pubblico benefizio, ed all' Economia del Luogo.

13 E perchè l' eſtrazione potrebbe cadere in perſone, alle quali forſe non fuſſe grata, e molti all' incontro rimanere in dietro di quelli, che ne deſiderino il benefizio, però, avanti che ſi faccia detta eſtrazione, ne i primi due Meſi, che compongono il trimeſtre immediatamente precedente al dì deſtinato per la detta eſtrazione, (che perciò dovrà pubblicarſi a tempo opportuno) ſarà lecito, e permeſſo a ciaſcheduno de' Proprietarj di detto Monte, il poter domandare con loro ſcrittura, o de' loro Procuratori da eſiberſi nella Cancelleria del Monte ne i detti due Meſi, e non altrimenti, che ſia eſtinto il credito di quanti de' loro luoghi a loro piacerà, con la reſtituzione del prezzo, non già perchè i Protettori ſiano, ed eſſer devino obbligati di ſodisfare aſſolutamente alle loro dimande; ma perchè nel terzo Meſe, che rimane al compimento di detto trimeſtre, faccino le debite conſiderazioni all' ammontare, che importeranno le domande de i concorrenti, ed in appreſſo ſi contenghino circa al ſodisfare a' medeſimi nelle forme ſeguenti.

14 Se la ſomma degli avanzi, da impiegarſi in quell' Anno a giudizio de' Protettori in redimer Luoghi di detto Monte, ſarà ſufficiente al pagamento di tutti i Luoghi, come ſopra domandati redimerſi, in tal caſo dovranno tutti quelli, che ſaranno comparſi nel preſcritto termine, eſſere indifferentemente eſauditi, e licenziati da' Protettori col pagamento, ſenza ſottoporli alla ſorte.

15 E per la ſomma ſolamente, che avanzaſſe dopo di eſſer queſti ſtati ſodisfatti, ſi doverà in quell' Anno venire all' eſtrazione a ſorte fra tutti gli altri Montiſti.

16 Che ſe il valore de' luoghi, come ſopra chieſti redimerſi, eccederà la ſomma da impiegarſi in quell' Anno in detta eſtinzione di Luoghi: allora ſi dovrà fare un imborſazione di tutti quelli, e non altri, che come ſopra hanno preſentata la domanda, e tra eſſi ſi dovrà in quell' Anno venire all'eſtrazione per ſorte, ſino alla conſumazione di tutta quella ſomma, che ſarà ſtata deſtinata a tale effetto.

17 Talmentechè l' effetto ſia, che d' anno in anno per tale redenzione non ſi ricorra all' imborſazione, ed eſtrazione generale fra tutti i Montiſti, ſe non dopo aver ſodisfatto, come ſopra, reſpettivamente a quelli, che nel debito termine ſaranno, come ſopra, per detto fine comparſi, oſſervata però la diſtinzione, e limitazione, che ſopra.

18 Sarà premura particolare di detti Protettori di non tralaſciare d' annualmente impiegare quella ſomma maggiore, che potranno di detti avanzi, nell' effetto ſopraddetto, talmentechè, per queſta via reſti effettuata la mente, ed intenzione di S. A. R. che tutto il detto Monte reſti in tal maniera riſoluto, ed eſtinto inalterabilmente nel termine di 20. Anni al più lungo.

19 Ed eſtinto, e terminato, che ſia, ora per allora ſi dichiara ipſo jure, & facto eſſer ceſſati i ſuddetti aſſegnamenti da ricavarſi dall' Ufizio del Sale, e del Sigillo della Carne, ſiccome eſſere totalmente terminato l' obbligo di erogare più oltre la detta ſomma di Ducati tremila dall' Entrate delle Poſſeſſioni dell' A. S. R. perciò aſſolvendo parimente ora per allora i Sudditi dal contribuire per detti aſſegnamenti, con eſpreſſa dichiarazione, che da tutti quei Miniſtri, che gli eſigeſſero per tempo più lungo, ſolo ſi procederà nullamente ad ogni atto di riſcoſſione, e ordine, che perciò ſi deſſi, o faceſſi, ma ſi dichiarano eziandio caduti nelle pene comminate dalle Leggi contro ſimili tra.greſſori, ed incorſi parimente nell' indignazione di S. A. R. ſenza che poſſino ſperarne grazia, o remiſſione, togliendo a qualſiſia Magiſtrato, o Giudice, la facoltà d' aſſolvergli, e di dichiarare in contrario.

20 Quanto alla compra, ed acquiſti di queſto Monte, ſi potranno fare per ogni perſona di qualſivoglia ſorte, grado, ſeſſo, o condizione, non ſolamente Secolare, ma anco Eccleſiaſtica, e Regolare, ed anco illegittima, e ſpuria, e che ne fuſſe incapace per qualſivoglia ſorte d' illegittimità, e con qualunque macchia di natali, e ſimilmente da ogni Univerſità, Religione, o Collegio, e tanto da' Sudditi, che da' Foreſtieri, niuno eſcluſo, ed eccettuato; ed in tutti gli acquiſti, che ſi faranno di tali Luoghi, non s' intendino mai venduti, nè traſferiti irrevocabilmente, ma ſempre con la facoltà non reciproca, ma a favore del Monte ſolamente, di poter riſolvere e la vendita con la reſtituzione del prezzo ſempre, e quandocunque gli ſia offerto da' detti Protettori.

21 Sarà

— 21 Sarà in facoltà de' Montiſti di trasferire per via di Riſegne, o altrimenti detti Luoghi per titolo lucrativo, e oneroſo, ed in qualſivoglia maniera, ed in favore di qualſivoglia perſona, etiam de' ſuoi figliuoli illegittimi, ſpurii, ed incapaci, come ſopra, e ciò tanto perſonalmente, che per Procuratore.

— 22 E tanto di preſente nella prima compra, che ſi farà immediatamente dal Monte, quanto dipoi nelle Riſegne, e Trapaſſi, che ſi faranno da un acquirente in un altro, ſi potranno deſcrivere i Monti in faccia d'altri, ed il Proprietario riſervarſi il Dominio, e l'Amminiſtrazione, ſiccome ſi potrà apporre ogni, e qualunque patto, obbligo, condizione, e dichiarazione lecita, e oneſta, purchè non ſia repugnante alle preſenti ordinazioni, e natura di queſto Monte Redimibile, mentre che ſi faccino notare a i libri pubblici di detto Monte.

— 23 Nè ſi dovrà mai per le Compre, Vendite, Riſegne, e Traſporti, che per qualſivoglia perſona, e titolo ſi faceſſero per diſpoſizione infra i vivi, pagar gabella alcuna, ma doveranno ſempre i detti Luoghi di Monte, e loro Poſſeſſori eſſerne eſenti per i medeſimi, ec.

24 Doveranno bene ſempre le dette compre, ed acquiſti ſortire il loro effetto dal giorno, che ſaranno ſtate ammeſſe per partito del Magiſtrato de' Protettori, i quali non poſſino impedirle, nè proibirlo ad alcuno.

25 Inoltre non riceveranno mai i Luoghi, e crediti di d. Monte, obbligo, ipoteca, nè condizione alcuna, nè per contratto tra i vivi, nè per ultima volontà, nè per obbligazione, nè diſpoſizione generale, nè ſpeciale, ancorchè d'eſſi crediti fuſſi nominatamente diſpoſto, nè pure per conto di Dote, o gran Camera Fiſcale, o per qualſivoglia Perſona, o Luogo, Univerſità, o Collegio in qualſivoglia modo, e quanto ſi voglia privilegiato, ſe detta condizione, ed obbligazione, ipoteca, o ultima volontà, non ſarà eſpreſſamente notata, e ſpecificata ne' Libri, dove ſaranno notati i Montiſti, in piè reſpettivamente delle loro Poſte; purchè tali note, che ſi pretendino apporre, non ſiano contrarie, o repugnanti alle di già apoſte, talmentechè ciaſcun creditore di detti Monti ſia ſicuro da ogni, e qualunque pretenſione, dominio, credito, ed obbligazione, che non fuſſe notata ſotto la detta Poſta; e ſarà perciò, a qualſivoglia perſona, che contro di detti Montiſti pretendeſſe coſa in contrario, denegata l'audienza, etiam ex officio.

26 Parimente non ſi potranno mai i ſuddetti Crediti, e luoghi di Monte, e loro frutti, ad inſtanza di qualſivoglia Creditore, non ſolamente privato, ma anco pubblico, o di qualſivoglia Camera, Fiſco, o Dote, o avente uguale, o maggior privilegio, nè in virtù di qualſivoglia obbligo, ipoteca, o dominio, moleſtare nella loro proprietà, nè tampoco ne i frutti, nè in petitorio, nè in poſſeſſorio, nè ricevere ſtaggina, nè ſequeſtro, talchè l'effetto ſia, che i frutti ſi paghino ſempre a chi ſarà deſcritto Padrone di eſſi, o ſuo Procuratore, o ſia per cauſa privilegiata, e nominatamente, e individualmente aveſſero obbligati ad altri detti frutti, mentre tale obbligo non appariſca in detti Libri deſcritto.

— 27 Nè ſi poſſa ſimilmente ſopra di eſſi per intereſſe pubblico, o privato, come ſopra, far tenute, eſecuzioni, nè ſequeſtri, etiam per gli obblighi giurati, nè quelli ricevere, o ammettere, ſotto la pena, oltre alla nullità degli Atti per i Notari, Cancellieri, Procuratori, ed Eſecutori, che gli faceſſero, ed ammetteſſero, di lire cinquecento per ciaſcheduno, e per ciaſcheduna volta, da applicarſi

plicarſi per un terzo al Fiſco, un terzo al Notificatore, ed un terzo al Magiſtrato, che condannerà, e riſcuoterà, dandoſi la cognizione di tal traſgreſſione al Magiſtrato di detti Protettori, e degli Otto di Balìa, e de' Conſervatori di Legge, tra' quali abbi luogo la prevenzione, ſalvo, che in caſo, che il Padrone di detti Luoghi, e crediti aveſſi ſpecialmente obbligato le paghe di detto Monte, e ne aveſſe fatto far nota, come ſopra, ne' Libri di detto Monte.

28 Sarà nondimeno lecito quando alcuno deſcritto Creditore, o Padrone di detti Luoghi di Monte fuſſe dichiarato Ceſſante, o Fallito, in odio di ſimili Falliti, per aumentare le pene per diverſe Leggi, e Statuti indotte contro i Falliti, o Ceſſanti, trasferire i detti Luoghi di Monte, ed i frutti di eſſi, e quelli pagare a i Sindaci, Deputati, Procuratori, o altri rappreſentanti la maſſa de' Creditori de' medeſimi, non oſtante, che non vi ſia il loro conſenſo, e non coſti dell' obbligo loro ſotto la poſta, dove detti Luoghi di Monte ſono deſcritti. E ſarà lecito ne' caſi di detti fallimenti ricevere anco i ſequeſtri ſopra detti Monti doppo, che ſarà dato il Sindacato, e fatto l' incorporo de' Beni del Fallito, benchè ancora non fuſſe ſeguita la confermazione del fallimento, dichiarando, che non ſiano in queſto caſo i Ceſſanti per via di tocco, o per ſentenze in ſuſſidio del tocco.

29 Similmente non potranno i detti crediti di Monti, ed i loro frutti confiſcarſi, o trasferirſi in qualſivoglia Fiſco, o Camera Fiſcale per via d' incorporo, o confiſcazione, per qualunque ſentenza, o contumacia, per delitti, o condennazioni de' Poſſeſſori, e Padroni di eſſi Monti, in vita, nè dopo morte, eccettuati però i delitti di leſa Maeſtà, tanto Divina, che Umana, non oſtante.

30 E perchè i più pronti avventori, che ſiano per impiegare danaro in d. Monte, ſaranno veriſimilmente per la vicinanza del luogo i Sudditi, per dare a i medeſimi un Incentivo maggiore d' applicare più ſollecitamente, ed in maggior numero a farne acquiſto con tutto lo ſforzo maggiore, ſi dichiara, che in ogni caſo, che per la mancanza degli Avventori in ſufficiente numero al pieno di queſto Monte, ſi doveſſe per la pubblica neceſſità ricorrere a praticare con eſſi altri mezzi più efficaci per empire il Monte, il che ſarebbe inevitabile, in tal caſo a quelli, che averanno fatti acquiſti di queſto Monte, ſarà a loro favore conteggiata ogni ſomma, che ci averanno impiegato.

31 E tutte le ſuddette Condizioni, Privilegj, Prerogative s' intenderanno ſempre reſpettivamente, e s' averanno per eſpreſſe in qualunque acquiſto di detti Monti, e loro ſucceſſive Riſegne in virtù di patto eſpreſſamente convenuto con i Contraenti, benchè di eſſi nell' atto dell' acquiſto non ſia fatta alcuna menzione.

32 Per la cura, e governo di d. Monte ſono deputati ſei Protettori, con libera autorità di vendere i luoghi del medeſimo Monte, e d' ammettere le loro Riſegne, ſiccome di fare ſborſare il prezzo da i Compratori in mano del Camarlingo deputato tanto per ricever l' entrate appartenenti a detto Monte, quanto per il pagamento de' frutti, che come ſopra doveranno farſi a i Montiſti con il mandato dello Scritturale, che ſarà deputato.

33 E perchè un ſimil Monte Redimibile di pari frutto di ſcudi 5. per cento fondato ſu i Proventi del Macinato, e della Carne eretto già ſotto il Governo

della

della glorioſa memoria di Ferdinando Primo nell' anno 1599. fu collocato nell' Ufizio del Monte Comune detto delle Graticole, dove poi nel 1617. rimaſe totalmente redento, ed eſtinto: così ſu queſto eſempio, conſiderato anco il minore aggravio di ſpeſe, è ſtato ſtabilito, che i Protettori eziandio di queſto nuovo Monte Redimibile abbiano la loro Reſidenza nell' iſteſſo luogo, per doverviſi adunare, tante volte la ſettimana, quante volte richiegga il pubblico ſervizio, in quelle giornate, che non ſiano d' impedimento all' adunanze del Magiſtrato del Monte Comune.

34 E da detti Protettori ſi dovranno far paſſare le compre, tanto ora da principio, quanto anco nelle ſucceſſive traſlazioni da un Acquirente in un altro, per mezzo di partito, e deliberazione del loro Magiſtrato, e fare ſpedire a loro nome le Patenti, che occorrino, le quali dovranno eſſer ſottoſcritte dal Propoſto del Magiſtrato, o pure da un altro di eſſo, e dal Cancelliere che ſe ne roghera, e ſigillate col Sigillo di detto Monte Redimibile.

35 E ſiccome è particolar premura di S. A. R. che il fondo per eſſo deſtinato in ſomma di ſcudi cinquecentomila ſia talmente amminiſtrato da' detti Protettori, che non ſerva ad altro effetto, che al predetto rimborſo delle ſpeſe già fatte, e per quelle, che tuttavia ſi fanno, e da farſi per le cauſe ſopraggiunte, così vuole, che il Caſſiere del medeſimo Monte non poſſa fare a niuno alcuno benchè piccolo pagamento d' attenenza di detto Fondo, ſe non ne terrà l' ordine per poſitivo, e preciſo Decreto, volta per volta del Magiſtrato de' Protettori ſuddetti, quali devino aver la cura di preſervare illeſo il detto Fondo, perchè ſia totalmente impiegato nelle cauſe ſopraddette, e non poſſino permettere in alcun modo, che reſti impiegato in altro, nè pure per niuna commiſſione, ed ordine di perſone aventi qualunque ſi ſia autorità, e giuriſdizione.

36 Oltre il ſuddetto governo economico, che averanno di detto Monte li ſopraddetti ſei Protettori, averanno ancora pieniſſima facoltà, e giuriſdizione privativamente quanto ad ogn' altro Magiſtrato, Giudice, o Tribunale, di decidere, e terminare tutte le controverſie, Incidenti, ed Emergenti, che occorreſſero, ed inſorgeſſero per cauſa, ed occaſione di acquiſti, e riſegne de' Luoghi di detto Monte, e per qualunque altra cauſa, origine, attenenza, ed incidenza, con detto Monte, e Luoghi del medeſimo, ſiccome d' interporre ogni Mondualdo, che occorreſſe per le riſegne, ed obbligazioni de' Monti da farſi dalle Donne, o altri, che fuſſe neceſſario, tanto riſpetto a' Capitali, che a' frutti, e che per gli Statuti, e Ordini a tale effetto, in qualunque caſo, ſi ricercaſſero.

37 Per Protettori di eſſo Monte da entrare adeſſo in detta Carica, e ſtare in eſſa a beneplacito di S. A. R. ſono eletti, e deputati gli appreſſo; cioè:

Il Senatore Ottavio Vettori.
Il Senatore Simone Altoviti.
Niccolò Gondi,
Coſimo del Sera.
Sinibaldo Corboli, e
Niccolò Ginori.

38 Per Provveditore del medeſimo Monte, il predetto Niccolò Gondi non oſtante, ec.

39 Per

39 Per Cancelliere, il Dott. Pietro Maria Spagni.

40 E per Camarlingo Tommaſo del Pugliese, per entrare come ſopra, e ſtare a beneplacito.

41 La ſpeſa per il paſſaggio delle Scritture, ed Atti occorrenti per le contrattazioni, riſegne, ed altro, che ſia neceſſario di fare circa i detti Monti, che deve aſpettarſi al Cancelliere ſuddetto, ſarà l' appreſſo, cioè:

42 Riſpetto alle prime compre, che ſi faranno immediatamente dal Monte, ſi dovranno far gratis, e ſenza alcuna ſpeſa de' Montiſti, eccettuata però la ſpeſa delle Patenti, come appreſſo, cioè:

Per un ſolo luogo	lire --- 13. 4.
Da uno a cinque	lire 1. 6. 8.
Da cinque a dieci, e per ogn' altra ſomma	lire 2. -- --

43. Ed in una ſola Patente ſi potrà deſcrivere, e comprendere tutta quella quantità di Luoghi, che ciaſcheduno in una volta voleſſe acquiſtare, purchè non ſia meno d' un quarto di luogo.

44 E per le compre, ed acquiſti, che ſi faranno da altri, che immediatamente dal Monte, ſi doveranno gli appreſſo Emolumenti dal Compratore, o Acquirente.

Da luoghi 1. fino a luoghi 10. per luogo.	lire --- 13. 4.
Da luoghi 10. fino a luoghi 15. in tutto	lire 8. --- --
Da luoghi 15. fino a luoghi 20.	lire 10. --- --
Da luoghi 20. fino a luoghi 25.	lire 12. --- --
Da luoghi 25. fino a luoghi 30.	lire 14. --- --
Da luoghi 30. fino ad ogni ſomma	lire 16. 13. 4.

45 Il Venditore, o Riſegnante paghi ſempre per metà del Compratore, o Acquirente.

46 Per ogni Condizione ſi dovrà pagare	lire 1. --- --
47 E per eſibita, e riſcontro d' ogni mandato di Procura	lire 2. --- --

Comandando in tutte le coſe ſopraddette a tutti i Miniſtri, Giudici, e Rettori di qualunque autorità, e preeminenza l' inviolabile oſſervanza: annullando tutto ciò, che ſi faceſſe in contrario, non oſtante, ec. Mandantes, ec.

Franceſco Galeotti Cancell.

Bandito da me Niccolò Palmieri pubblico Banditore ne' luoghi ſoliti, queſto dì 15. Febbrajo 1711. ab Inc.